



SENZA N. 7584/PM

P. N.

CRIM. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

Composta dai Magistrati:

1) Dr. Filippo de Caprariis

Presidente

2) Dr. Paolo Landi

Consigliere rel.

3) Dr. Guglielmo Cinque

Consigliere

Riunita in camera di consiglio

Ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 1-12-2011 la seguente

SENTENZA

Nella Causa Iscritta al N° 2854/2010 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA

TRA

Società T I SPA in persona del suo legale rappresentante
p.t. elettivamente domiciliata in Napoli al V G presso l'avv.
che la rappresenta e difende assieme agli avv.ti

E

Pasquale Nobile elettivamente domiciliato in Napoli alla via G B Marino 13/A presso l'avv. Domenico Cirillo e l'avv. Ernesto Maria Cirillo che lo rappresentano e difendono

NONCHE'

Società C L I SRL (già T L I SPA) in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S L presso l'avv. che la rappresenta e difende assieme agli avv.ti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18-5-2004 avanti al Tribunale di Napoli, Nobile Pasquale citava in giudizio la T I spa e la C L (già T L I spa) ed esponeva che nel corso dell'anno 2002 egli, dopo varie vicissitudini, era stato trasferito presso il settore Logistica senza alcuna chiara motivazione, nonostante egli avesse

un'esperienza ventennale in materia di programmazione, vendita e commercializzazione; che, dall'1-3-2003, gli era stato comunicato il passaggio del suo rapporto di lavoro alla T L I spa in conseguenza del trasferimento alla stessa società del "ramo d'azienda 'Logistica' della funzione acquisti di D W";

- che la cessione a T L aveva riguardato solo la logistica dei negozi in franchising, mentre la restante parte della logistica aveva continuato ad essere gestita da T

Sulla base di tali premesse, il ricorrente rilevava l'illegittimità del contratto di cessione sotto vari profili, in particolare evidenziando che il trasferimento non aveva riguardato un'articolazione aziendale dotata di propria autonomia; chiedeva quindi in via conclusiva che fosse dichiarata nulla e/o annullabile e/o inefficace la cessione del suo contratto di lavoro con persistenza del rapporto con T e condanna di quest'ultima alla reintegra nel posto di lavoro.

La T I spa, costituendosi ritualmente in giudizio, eccepiva in via preliminare la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente e contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto.

Si costituiva anche la C L I (già T L I spa) che eccepiva a sua volta la carenza di interesse ad agire ed il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo nel merito la reiezione del ricorso.

Dopo l'espletamento della prova testimoniale, con sentenza del 23-12-2009, il giudice, accertata la inefficacia della cessione del contratto di lavoro del ricorrente dalla T alla società C, dichiarava la continuità giuridica del rapporto con T e condannava quest'ultima a ripristinare la concreta funzionalità del rapporto in relazione al livello di inquadramento posseduto dal ricorrente prima del trasferimento compensando le spese di lite fra le parti.

Con ricorso depositato in data 19.3.2010 la T I spa ha proposto appello rilevando preliminarmente che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto sussistente l'interesse ad agire del ricorrente nonostante la disposizione di cui all'art. 2112 c.c. tutelasse esclusivamente l'interesse alla continuità giuridica del rapporto di lavoro con il cessionario.

Successivamente, la società T ha chiesto, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, l'integrale riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto della domanda proposta dal lavoratore ricorrente.

Nobile Pasquale, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello con vittoria delle spese del giudizio.

Ricostituito il contraddittorio, la società C L I ha aderito, alla luce di varie argomentazioni giuridiche, alle conclusioni formulate dalla società T ed ha chiesto la riforma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli ed il rigetto della domanda proposta dal Nobile.

All'udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Preliminarmente, deve ribadirsi l'interesse ad agire della parte appellata al fine di accertare l'effettiva titolarità del rapporto di lavoro in quanto da tale accertamento dipende ogni altro aspetto e contenuto del rapporto stesso, compresa anche, come nel caso di specie, la domanda di ripristino del rapporto nei confronti del cedente in caso di illegittimo trasferimento di ramo d'azienda.

Ha affermato il primo giudice, sulla base della prevalente giurisprudenza di legittimità relativa a fattispecie, come la presente, anteriori alle modifiche apportate dall'art.32, comma 1° del D.L.vo n.276/03, che il trasferimento di azienda ex art.2112 c.c. richiede che la cessione abbia ad oggetto un'articolazione funzionalmente autonoma che preesista alla cessione stessa e non sussistendo l'ipotesi di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., ne derivava la nullità della cessione del contratto di lavoro, la persistenza del rapporto con Telecom e la condanna di quest'ultima all'effettivo ripristino.

Rileva, al riguardo, la parte appellante che il fatto che alcune strutture della logistica fossero rimaste in T non escludeva l'autonomia funzionale del ramo ceduto; né era stato dimostrato che le attività cedute non fossero in grado di assolvere alla funzione, cioè alla produzione di un servizio. Né, secondo la società T, la legge richiedeva che tutti i settori dedicati ad attività di logistica, condividendo la stessa nomenclatura, avrebbero dovuto essere oggetto di trasferimento unitario ed in blocco, essendo invece necessario unicamente che il ramo fosse esistente prima del trasferimento e che fosse provvisto di autonomia funzionale, situazione che, secondo T, era già sussistente nel marzo 2002, né può dirsi che il predetto ramo d'azienda doveva assumere caratteristiche diverse essendo questa una scelta esclusiva dell'imprenditore.

Rilevava ancora la società appellante che il ramo d'azienda era preesistente alla cessione e nonostante alcune funzioni della logistica fossero rimaste in T, non era stata alterata in modo significativo l'identità del ramo ceduto e comunque il ramo Logistica non doveva necessariamente essere composto da tutte le strutture che presso T ne condividevano il nome.

Ritiene tuttavia il Collegio che la cessione intervenuta fra la T e la T, oggi C SPA non possa configurarsi come un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., difettando l'esistenza di una articolazione funzionalmente autonoma preesistente alla stessa cessione.

Alla luce del disposto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 18/2001 (disposto che, novellando l'art. 2112 c.c., ha tra l'altro previsto che "Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata ... preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità ... Le disposizioni del presente articolo si applicano al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ..., preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità") deve anzitutto rilevarsi che, per potersi avere trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cit., la cessione deve avere ad oggetto una articolazione funzionalmente autonoma che preesi-

sta alla cessione stessa : la Suprema Corte ha sul punto precisato che a tal fine "è necessario che sia ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d'azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento quale astratta idoneità ad una organizzazione futura di attività" (v. Cass., 17.10.2005 n. 20012) e, ancora, che per potersi configurare un trasferimento ex art. 2112 c.c. è necessario che il ramo si presenti come "un insieme di elementi produttivi, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità" (v. Cass., 10.1.2004 n. 206).

In altra pronuncia si è poi affermato che per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 c.c., così come novellato dal D.Lgs. cit., come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, "deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata 'ad hoc' in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo" (v. Cass., 30.12.2003 n. 19842).

Tali requisiti non sussistono nel caso in esame. Osserva correttamente il primo giudice che il contratto di cessione non fornisce alcun elemento utile né alcuna definizione esaustiva per individuarne l'oggetto, al di fuori di un mero richiamo a beni materiali ed immateriali genericamente destinati allo svolgimento dei servizi di magazzinaggio, allestimento ordini, consegna e distribuzione degli articoli. Il tribunale ha poi esattamente osservato che non poteva dirsi autonomamente funzionante ed autosufficiente una struttura esclusivamente operativa priva di poteri decisionali, ritenendo arduo immaginare che una struttura operativa fosse in grado di gestire l'attività senza disporre di potere decisionale.

Nè la società T ha fornito prova della sussistenza di una chiara e lineare ripartizione delle competenze, delle rispettive finalità delle risorse umane e materiali assegnate alla struttura operativa in questione. Al contrario, il contratto di cessione definiva semplicisticamente l'oggetto dell'attività ceduta, senza definire il momento iniziale e finale dell'attività trasferita rispetto al segmento di attività rimasto in T

Inoltre, osserva il Tribunale, non emergeva alcuna netta e preesistente distinzione, nell'ambito dell'attività di logistica, del settore operativo rispetto a quello organizzativo e decisionale e, pertanto, appariva evidente come soltanto al momento della cessione, l'azienda aveva proceduto a smembrare il servizio trattenendo presso di sé le strutture e le risorse destinate all'adozione delle scelte strategiche riguardanti l'attività di logistica nel suo complesso. Da ciò derivava che la mancanza di autonomia funzionale rappresentava la diretta conseguenza dell'impossibilità di individuare una struttura a sé stante, distinta dalla parte di attività rimasta all'azienda cedente che svolgeva la stessa funzione.

Il Collegio osserva poi che anche le risultanze della prova testimoniale non smentiscono tali considerazioni; infatti, il teste P , escusso nel primo grado del giudizio (responsabile del settore logistica oggetto di cessione) ha chiaramente affermato che finchè aveva lavorato in T (e cioè fino all'anno 2005) il settore ceduto non aveva mai operato in favore di soggetti diversi da T o comunque che svolgevano interventi realizzativi per conto della società (come la S A , ecc.). Ha aggiunto il teste che le logistiche operative erano quasi tutte rimaste nella sede T con gli stessi numeri telefonici; inoltre per la maggior parte dei materiali la gestione era rimasta alla T , mentre era stata trasferita solo una parte molto esigua di "modelli di modem", mentre "tutto il resto è stato sempre gestito da T".

In sostanza, ha precisato il teste, la logistica si limitava a mandare delle missioni di entrata e di uscita ai CDR (centri di raccolta). Attraverso il sistema informatico (c.d. SAP) interfacciato con quello dei magazzini, la logistica provvedeva a scaricare e reintegrare il conto deposito dei materiali ossia degli apparecchi presso i negozi o le imprese di rete. Tale attività, secondo il teste, dopo la cessione era stata svolta anche da T nel caso in cui il vettore utilizzato era P e non direttamente T.

E' dunque incensurabile l'affermazione del primo giudice secondo il quale non si è trattato di un trasferimento di ramo d'azienda quanto piuttosto dello "smembramento di un unico servizio", dal momento che, come risulta chiaro dall'istruttoria, anteriormente alla cessione non esistevano diversi rami, funzionalmente ed organizzativamente autonomi, inerenti l'uno la logistica concernente la rete, un altro la logistica concernente i negozi "sociali" (rimaste in T) ed un altro ancora la logistica afferente i negozi "affiliati" (ceduta a T), ma un'unica struttura che si occupava indifferentemente di tutti questi settori di logistica.

Tale orientamento è stato di recente condiviso anche dalla Suprema Corte in una recente sentenza N° 8066\2011, depositata in data 8-4-2011, nella quale, la Cassazione, nell'esaminare un caso del tutto analogo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, ha ritenuto corretta e non meritevole di censure la motivazione della corte di merito con la quale era stata esclusa la sussistenza di cessione del ramo di azienda, nel senso di trasferimento di una entità, non soltanto organizzativamente e funzionalmente autonoma, ma anche preesistente alla cessione, tale da conservare al momento del trasferimento la propria identità, ed era stato motivatamente affermato che il ramo ceduto era stato individuato e identificato come tale soltanto al momento del trasferimento.

Come è emerso anche nella presente fattispecie, infatti, la funzione logistica, originariamente articolata in quattro strutture è composta da sei centri di raccolta cui si affiancavano 110 micro strutture (magazzini) e completata da un'attività impiegatizia di supporto. Essa era stata modificata agli inizi dell'anno 2002 dapprima accorpando le strutture "f b" e "D .C" nella struttura R : e poi creando nel marzo 2002 un'unica struttura logistica denominata "d w". Ora, oggetto del trasferimento non era stata l'intera struttura logistica denominata "D W", ma solo una parte minore di essa, così che non avvenne un trasferimento del ramo d'azienda, ma piuttosto lo smembra-

mento di un unico servizio dal momento che, anteriormente alla cessione, non esistevano diversi rami funzionalmente ed organizzativamente autonomi inerenti l'uno la logistica concernente la rete, un altro la logistica concernente i negozi sociali ed un altro ancora la logistica afferente i negozi affiliati (ceduta a T, ma un'unica struttura che si occupava indifferentemente di tutti questi settori di logistica.

Va quindi riaffermato il principio (ribadito anche nella recentissima sentenza della Suprema Corte poc'anzi indicata - N° 8066\2011) che per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito.

Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 cod. civ. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società ~~cessionaria~~, *purché esso mantenga, all'interno della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa* e che, in presenza di tale presupposto, si considerano fare parte del ramo d'azienda - sicché i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza necessità di un loro consenso - i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale (Cass. N° 2489\2008).

Per tutte le considerazioni esposte l'appello va respinto.

Soccorrono giusti motivi di equità, considerata anche la natura del giudizio e la complessità delle questioni affrontate, per compensare integralmente tra le parti le spese del 2° grado del giudizio.

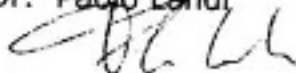
P.Q.M.

La Corte d'Appello così decide: respinge l'appello e Conferma ~~per il resto~~ l'impugnata sentenza. Compensa tra le parti le spese del 2° grado del giudizio.

Così deciso in Napoli il 1-12-2011

Il Consigliere Estensore

Dr. Paolo Landi



Il Presidente

Filippo de Cavarinis

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
SEZIONE LAVORO	
DEPOSITATO OGGI	
IL	22 MAR. 2012
IL PUNZ.	